

Codice A1813B

D.D. 29 dicembre 2021, n. 3933

**L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - Domanda di Autorizzazione idraulica e Concessione breve n° To.CB101/2021 D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 62536/2021/497 Intervento: taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nei comuni di Feletto, ...**



**ATTO DD 3933/A1813B/2021**

**DEL 29/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - Domanda di Autorizzazione idraulica e Concessione breve n° To.CB101/2021 D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 62536/2021/497 Intervento: taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nei comuni di Feletto, Lusiglié e di San Giorgio Canavese Richiedente: Ditta individuale La Canavera Legnami s.s. (P. IVA 10020350012)

Visti:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 04/10/2021, protocollo in ingresso 46007/DA1813B, Fascicolo n° To.CB101/2021, e la richiesta di autorizzazione n° 62536/2021/497 trasmessa in data 23/12/2021 dalla ditta La Canavera Legnami s.s. (P. IVA 10020350012) con sede in Via Lombardore, 4/5 – San Francesco al Campo (To), per effettuare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nei comuni di Feletto, foglio n° 8, di Lusiglié, fogli n° 7 e 8, e di San Giorgio Canavese, fogli n° 15 e 18, per una superficie stimata pari a 35,6 ha, ;
- la relazione di fine di istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione idraulica redatta in data 02/12/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele;
- il verbale di istruttoria della richiesta di autorizzazione n° 62536/2021/497 redatta in data 28/12/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha rilevato che:

- Il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento ricade in Fascia A ed in Fascia B del PAI, ad ovest della Borgata Cortereggio, la cui competenza al rilascio della autorizzazione in linea idraulica secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 compete a questo Settore;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- la superficie interessata è suddivisa in numerosi lotti, localizzati in destra e sinistra idrografica ed all'interno delle isole fluviali del torrente Orco, ricadenti nei comuni di Feletto, foglio n° 8, di

Lusiglié, fogli n° 7 e 8, e di San Giorgio Canavese, fogli n° 15 e 18, per una superficie stimata pari a 35,6 ha, come meglio individuati negli elaborati cartografici allegati alla istanza;

- le superfici interessate si collocano in area pianeggiante. Il suolo è generalmente caratterizzato da eccessiva pietrosità e scarsa profondità, e costituisce un fattore limitante per lo sviluppo e l'accrescimento della vegetazione;

- I popolamenti presenti si presentano irregolari e disomogenei per struttura e composizione, e sono caratterizzati dalla prevalenza di Pioppeti ripari a pioppo nero, con presenza di altre latifoglie quali salice bianco, ed in minor misura ontano nero, robinia ed ailanto, mentre nelle aree più prossime all'alveo, sulle sponde e sulle isole fluviale, prevale il Saliceto di greto ed Saliceto. Allontanandosi dal corso d'acqua, nelle aree meno perturbate dalle esondazioni, si è affermata la robinia, in consociazione con altre latifoglie, quali olmo, frassino, ontano, e farnia frassino, ontano, tiglio e pioppo bianco.

- nel soprassuolo si rinviene la presenza di *Ailanthus altissima* e *Quercus rubra*, oltre a fitolacca e buddleja, specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012;

- gli esemplari radicati sulla sponda ed in alveo si presentano da debolmente a molto inclinati, con apparato radicale parzialmente esposto. Quelli entro la fascia di asservimento idraulico si presentano con diametro stimato variabile da 10 a 30 cm, con portamento tendenzialmente eretto e regolare, ma generalmente in cattivo stato fitosanitario. Molti esemplari risultano sovrastati dall'edera, morti in piedi, troncati, schiantati a terra, sradicati o fluitati all'interno dell'alveo;

- la forma di governo risulta di difficile inquadramento per la irregolarità del soprassuolo. Dove è prevalente la robinia, e nelle formazioni ripariali la forma di governo è quella a ceduo semplice, mentre sulla restante superficie la forma di governo è irregolare, e riconducibile ad un ceduo per gruppi o a un governo misto quando il pioppo nero ha raggiunto una età matura o stramatura e costituisce il piano dominante.

- la copertura risulta discontinua, con presenza di chiarie, dove il substrato risulta troppo ciottoloso e superficiale e non consente l'insediamento della vegetazione;

- la rinnovazione, a causa della natura del substrato, risulta scarsa;

- l'intervento si differenzia in funzione delle caratteristiche del soprassuolo e la ricadenza delle superfici all'interno dell'alveo inciso in Fascia A o no. All'interno dell'alveo inciso e sulle sponde si opererà un taglio di manutenzione l'intervento avrà carattere manutentivo e si sostanzierà in una ceduzione senza rilascio di matricine. Entro dieci metri dal ciglio di sponda l'intervento avrà carattere colturale con il rilascio a fine intervento di una copertura non inferiore al 20%.

Oltre dieci metri dal ciglio di sponda il taglio avrà carattere selvicolturale. Nelle aree dove sono prevalenti le formazioni a pioppo nero e residualmente pioppo bianco o salice si prevede un intervento secondo quanto previsto dall'art 25 del Regolamento, mentre nel robinieto si procederà secondo quanto previsto dall'art. 55. In tutti i casi si prevede il taglio selettivo delle piante instabili o di ostacolo allo sviluppo della rinnovazione

- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di sponda, in area soggetta a frequenti esondazioni, è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale. E' previsto il rilascio di una copertura pari al 50 % allo scopo di sfavorire lo sviluppo delle specie alloctone invasive ove presenti, come prescritto dall'art. 42 ter del Regolamento forestale, e pari ad almeno il 20 % negli altri casi.

- l'intervento proposto nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, è invece assimilabile ad un intervento di utilizzazione di un bosco irregolare, ed è conforme a quanto previsto dall'art. 25, dall'art 37, comma 3 e dall'art 55 del Regolamento Forestale attualmente vigente.

- in deroga a quanto previsto dall'art. 42 bis non è previsto il rilascio a tempo indefinito di piante morte in piedi per evitare il rischio del loro sradicamento e fluitazione;

- l'assegnazione delle piante al taglio è stato effettuato mediante aree a campione, coincidenti con le

cinque aree di saggio realizzate per la stima della provvigione e della massa retraibile;

- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;

- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente. L'accessibilità risulta essere, in base alle aree considerate, da buona, sulle superfici oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, a difficile in alveo e sulle isole fluviali, comunque ordinariamente media.

- la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 495;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019:

- il valore delle piante presenti in alveo, sulle sponde e nella fascia di 10 metri dalle sponde è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corrisponsione di canone;

- il valore delle piante presenti oltre il ciglio di sponda viene calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, ed in base a quanto desunto dalla Relazione tecnica allegata all'istanza, viene così determinato, considerando un livello di accessibilità generalmente medio, con bilanciamento tra le aree ad accessibilità buona e quelle ad accessibilità difficile. L'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 5.506,00 €, arrotondato all'euro inferiore come previsto dal comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004;

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il provvedimento di concessione è implicito nella autorizzazione idraulica;

esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza, al rilascio della autorizzazione ai soli fini idraulici secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed alla concessione breve per taglio piante e propone:

- il rilascio della autorizzazione per la esecuzione degli interventi previsti nella istanza n° 62536/2021/497 secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale, in deroga all'art. 42 bis dello stesso Regolamento;

- il rilascio della autorizzazione, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Fascicolo To.CB101/2021 alla ditta La Canavera Legnami s.s. (P. IVA 10020350012) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nei comuni di Feletto, foglio n° 8, di Lusiglié, fogli n° 7 e 8, e di San Giorgio Canavese, fogli n° 15 e 18, per una superficie stimata pari a 35,6 ha, meglio individuata nella cartografia allegata;

- il rilascio della concessione breve per taglio piante, Fascicolo n° To.CB101/2021 alla ditta La Canavera Legnami s.s. (P. IVA 10020350012) con determinazione del canone di concessione pari a 5.506,00 €;

subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Il taglio dovrà interessare unicamente le superfici ricadenti nei comuni di Feletto, foglio n° 8, di Lusiglié, fogli n° 7 e 8, e di San Giorgio Canavese, fogli n° 15 e 18, per una superficie stimata pari a 35,6 ha, meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase

esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sia oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione

c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

d) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;

e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

f) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- realizzare opere di scavo o riporto, movimentare materiale in alveo o effettuare modifiche delle sponde e dell'alveo;
- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi

• rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

g) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda ed all'interno dell'alveo inciso dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

i) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

l) dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare dell'Ailanto, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975

2) che siano posti a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

3) che il Concessionario, con la tacita accettazione della concessione, svincoli questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

4) che la autorizzazione idraulica abbia una validità di mesi 12 (dodici) pari alla durata della concessione;

5) che il Concessionario debba:

- dare comunicazione a questo Settore dell'inizio dei lavori .

- dare comunicazione a questo Settore della ultimazione dei lavori con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza ;

6) che questo Settore si riservi la facoltà di ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

7) che l'autorizzazione sia rilasciata ai soli fini idraulici. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Il Concessionario, con la sottoscrizione tacita per accettazione della concessione, assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'opera e svincola questa Amministrazione *da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.*

Dato atto che non sono pervenute osservazioni né sono state presentate domande in concorrenza a seguito della pubblicazione dell'avviso "RENDE NOTO" sul BUR ed all'Albo Pretorio dei comuni di Lusiglié, come da Relata di pubblicazione protocollo n° 3142 in data 29/10/2021, pervenuta in data 04/11/2021, protocollo in ingresso n° 51834/DA1813B, e di San Giorgio Canavese, come da Relata di pubblicazione protocollo n° 6149 in data 03/11/2021, pervenuta in data 08/11/2021, protocollo in ingresso n° 52299/DA1813B, e che non risulta invece alcun riscontro alla richiesta di pubblicazione prot. n° 47592/DA1813B in data 12/10/2021 trasmessa al comune Feletto;

Preso atto che:

- secondo quanto previsto dall'Allegato A alla Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, come aggiornato dalla D.D. n° 206 del 24/01/2019, è il richiedente è tenuto al versamento anticipato del canone concessorio nella misura di 5.506,00 €;

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il provvedimento di concessione è implicito nella autorizzazione idraulica;

Accertato che la ditta La Canavera Legnami s.s. ha provveduto a trasmettere in data 15/12/2021, protocollo in ingresso n° 59470/DA1813B, copia della ricevuta del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone concessorio pari a 5.506,00 €, ed a titolo di spese di istruttoria pari a 50,00 €, per complessivi 5.556,00 €, pagamento effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA Numero transazione 322212715375115460 in data 29/10/2021 Identificativo Univoco Riscossione 2130326801917834466;

Dato atto che:

- l'importo di 5.506,00 € dovuto a titolo di canone concessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

- l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

Ritenuto pertanto di autorizzare la ditta La Canavera Legnami s.s. (P. IVA 10020350012) con sede

in Via Lombardore, 4/5 – San Francesco al Campo (To):

- secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° To.CB.101/2021, a realizzare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nei comuni di Feletto, foglio n° 8, di Lusiglié, fogli n° 7 e 8, e di San Giorgio Canavese, fogli n° 15 e 18, per una superficie stimata pari a 35,6 ha, ed in base alla L.r. n° 12/2004 ed assentire secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R la relativa concessione;

- secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale ad effettuare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 62536/2021/497 sulle superfici appartenenti al demanio ramo acque meglio individuate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, per una superficie complessiva pari a 35,6 ha;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"

- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

*determina*

1) di autorizzare, in deroga all'art. 42 bis del Regolamento Forestale, la Ditta La Canavera Legnami s.s. (P. IVA 10020350012) con sede in Via Lombardore, 4/5 – San Francesco al Campo (To), a realizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 62536/2021/497 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, sulle superfici meglio individuate negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti, per una superficie complessiva pari a 35,6 ha appartenente al demanio idrico fluviale;

2) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.101/2021, la ditta La Canavera Legnami s.s. (P. IVA 10020350012) con sede in Via Lombardore, 4/5 – San Francesco al Campo (To), per effettuare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nei comuni di Feletto, foglio n° 8, di Lusiglié, fogli n° 7 e 8, e di San Giorgio Canavese, fogli n° 15 e 18, per una superficie stimata pari a 35,6 ha, come meglio individuato nella cartografia allegata alla istanza, agli atti di questo Settore, e di

rilasciare la concessione breve per taglio piante Fascicolo TO.CB.101/2021 subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Il taglio dovrà interessare unicamente le superfici ricadenti nei comuni di Feletto, foglio n° 8, di Lusiglié, fogli n° 7 e 8, e di San Giorgio Canavese, fogli n° 15 e 18, per una superficie stimata pari a 35,6 ha, meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

d) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;

e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

f) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- realizzare opere di scavo o riporto, movimentare materiale in alveo o effettuare modifiche delle sponde e dell'alveo;
- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

g) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda ed all'interno dell'alveo inciso dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

i) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

l) dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare dell'Ailanto, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

4) l'importo di 5.506,00 € dovuto a titolo di canone concessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

5) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

6) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

7) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

8) la autorizzazione idraulica To.CB101/2021 ha una validità di mesi 12 (dodici) pari alla durata della concessione. Decorso tale termine la autorizzazione si intende decaduta. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione;

9) la concessione breve codice To.CB101/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio della vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

10) l'autorizzazione a realizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 62536/2021/497 ha validità di tre anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro tale termine, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e potranno essere autorizzate con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art 6 del Regolamento forestale.

11) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;

12) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

13) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri

interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

14) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 , dall'art. 1bis della L.r. n° 12/2004 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

15) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

16) l'autorizzazione viene rilasciata ai soli fini idraulici. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

17) Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:

a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni